

MODELLO UNICO 2015: NOVITÀ E CRITICITÀ OPERATIVE

Dott. Michele Bana

NOVITÀ E CRITICITÀ

- Regole procedurali e visto di conformità;
- liquidazione ed adempimenti dichiarativi;
- bonus “investimenti”;
- trasformazione dell’eccedenza ACE in credito IRAP;
- triplice regime dei contratti di *leasing*;
- ammortamenti e crediti;
- società di comodo e perdita sistematica;
- regimi opzionali;
- deduzioni IRAP, aliquote, acconti e opzione dei soggetti IRPEF.

REGOLE PROCEDURALI E VISTO DI CONFORMITÀ

SOCIETÀ DI CAPITALI: DICHIARAZIONE UNIFICATA

- ❑ Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che:
 - ai fini dell'IRES, hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e
 - sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e dell'IVA.
- ❑ È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 gg., a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita l'1.7.2014, ed il cui primo esercizio abbia termine il 31.12.2014).
- ❑ IRAP sempre in via autonoma.

SOGGETTI IRPEF: TERMINI DI PRESENTAZIONE

Entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se si è ordinariamente chiuso entro il 31 dicembre: altrimenti, come nel caso delle **operazioni straordinarie**, il termine è fissato all'**ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta. A questo proposito, si ricorda che – per effetto della modifica operata dal DLgs. 175/2014 all'art. 17 del DPR 435/2001 – il termine di versamento, con riguardo alle operazioni straordinarie con effetto dal 13.12.2014, è stabilito nel giorno 16 del mese successivo a quello di formale scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOCIETÀ DI CAPITALI: TERMINI DI TRASMISSIONE

- ❑ Trasmissione: deve avvenire entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- ❑ Non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio.
- ❑ Ad esempio, una società di capitali:
 - con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: UNICO 2015 e IRAP 2015, entro il 30.9.2015;
 - con periodo d'imposta 1.7.2014 – 30.6.2015: Redditi 2015 e IRAP 2015, entro il 31.3.2016.
- ❑ Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni.

SOCIETÀ DI CAPITALI: TERMINI VERSAMENTI

- ❑ I soggetti IRES effettuano i versamenti (F24 telematico) del saldo 2014 (anche IRAP) e del primo acconto 2015, entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- ❑ I versamenti possono essere effettuati nel “termine lungo”, ovvero entro il 30° giorno successivo al termine sopra indicato, maggiorando saldo e prima rata di acconto dello 0,40%.
- ❑ Nell'ipotesi in cui sia dovuta un'imposta maggiore rispetto a quella versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo “*tout court*”, ma semplicemente insufficiente; la sanzione (30%) si calcola sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Cfr. C.M. 27/E/2013.

MODELLO UNICO 2015 E IRAP 2015 : RATEAZIONE

- È possibile rateizzare saldo e primo acconto, al massimo in 6 rate.
- Le rate devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese.
- Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata, fino alla data di scadenza della seconda.
- Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
- Gli interessi da rateazione si versano separatamente dal tributo.

ACCONTI

- ❑ Il metodo “storico” assume quale parametro di riferimento l’imposta liquidata per il precedente periodo d’imposta (2014).
- ❑ Il metodo “previsionale”, da un lato espone le imprese al rischio di sanzioni per insufficiente versamento (previsioni errate), dall’altro offre l’opportunità di tener conto, già in sede di acconti 2015, delle innovazioni che assumeranno efficacia, per la prima volta, in tale periodo d’imposta.
- ❑ Soggetti IRES che godono di ACE: acconti 2015, utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio, relativa al periodo d’imposta precedente (4%).

UTILIZZO DI CREDITI SUPERIORI A € 15.000

- ❑ La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € 15.000, è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co. 574 L. 147/2013).
- ❑ Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, non si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno della delega di versamento (C.M. 28/E/2014).

COMPILAZIONE DEL MODELLO

- ❑ All'interno del frontespizio del modello "UNICO 2015-SC" e della dichiarazione "IRAP 2015": sezione "visto di conformità".
- ❑ Considerando che all'interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell'ambito della sezione sopra richiamata, la casella "visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA" va compilata indicando uno dei seguenti codici:
 - «1» se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
 - «2» se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
 - «3» se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

POLIZZA ASSICURATIVA

Il professionista abilitato:

- deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € 3.000.000 (prima 1.032.913,80);
- deve adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 (C.M. 7/E/2015);
- per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, *ex art. 36-ter DPR 600/73*. Nessuna integrazione senza 730.

CONTROLLI DEL PROFESSIONISTA

- ❑ I controlli sono quelli previsti dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/73, per evitare errori materiali e di calcolo relativi a imponibili, imposte e ritenute, nonché al riporto delle eccedenze.
- ❑ I chiarimenti della C.M. 28/E/2014, in merito ai controlli relativi al periodo d'imposta 2013, possono essere osservati anche per le annualità successive (C.M. 7/E/2015), ovvero verifica di:
 - duplicazioni di versamento;
 - errato versamento di ritenute;
 - crediti d'imposta;
 - imposte sostitutive;
 - eccedenze anno precedente (esposizione credito nella relativa dichiarazione).

MODELLO UNICO 2015: *CHECK LIST*

1. Esistenza e regolarità libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Riscontro eccedenza d'imposta emergente da UNICO precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo perdite pregresse

VISTO INFEDELE E SANZIONI

- ❑ L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli relativamente alle dichiarazioni dei redditi (UNICO SC) e IRAP comporta l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.582.
- ❑ In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l'inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità; è considerata violazione particolarmente grave, il mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra richiamata.

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI LIMITI

- ❑ Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili in modo “orizzontale”, a partire dall’anno 2014, è di € 700.000 per ciascun anno solare (art. 9 co. 2 DL 35/2013).
- ❑ La compensazione è, però, inibita ai contribuenti che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, risultino nel contempo debitori di imposte erariali (e relativi accessori), per un ammontare superiore a € 1.500, iscritte in ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 co. 1 DL 78/2010).

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI LIMITI PER RU

- ❑ Crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi: possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000 (art. 1 co. 53 L. 244/2007).
- ❑ Le imprese, qualora siano titolari, sia di crediti soggetti al predetto limite di € 250.000, sia di eccedenze (d'imposta) risultanti dalle dichiarazioni annuali per un importo inferiore all'importo massimo ordinariamente compensabile (700.000), possono utilizzare i crediti d'imposta indicati nel quadro RU anche oltre lo specifico limite di € 250.000, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (700.000).
- ❑ Cfr. risoluzione 3.4.2008 n. 9/DF.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI

- ❑ L'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a € 15.000 senza che sia stato apposto il visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione (C.M. 28/E/2014 e C.M. 1/E/2010).
- ❑ La dichiarazione vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata, con tutte le conseguenze anche in tema di indebita compensazione del credito (C.M. 7/E/2015).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI

- ❑ L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (art. 27 co. 18 DL 185/2008); la predetta sanzione risulta pari al 200%, quando si utilizza il credito inesistente per il pagamento delle somme dovute, per un ammontare superiore a € 50.000, per ciascun anno solare.
- ❑ Sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-*quarter* DLgs. 74/2000). Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità, pari a € 50.000 con riferimento al singolo periodo d'imposta (C.M. 28/E/2006).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI

- ❑ Il predetto regime sanzionatorio (dal 100% al 200%) non trova applicazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rilevato in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36-*bis* DPR 600/73 e 54-*bis* DPR 633/72).
- ❑ In queste ipotesi, l'unica sanzione applicabile è quella prevista per gli omessi versamenti, pari al 30% (C.M. 18/E/2011).
- ❑ La sanzione pari al 30% dell'importo indebitamente compensato, si applica anche in caso di compensazione di crediti effettuata in misura superiore al limite annuale di crediti compensabili, pari a € 700.000 (C.M. 8/E/2009).

LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

DATA DI EFFICACIA

DITTE INDIVIDUALI

data indicata dall'imprenditore nella dichiarazione di variazione dati (art. 35 DPR 633/72)

SOCIETÀ DI PERSONE

- a) data delibera soci
- b) data iscrizione delibera Registro Imprese (dottrina prevalente)

DATA DI EFFICACIA

SOCIETÀ DI CAPITALI

- a) data di iscrizione nel Registro imprese della dichiarazione degli amministratori, quando l'accertamento della causa di scioglimento è effettuato dagli stessi;
- b) data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;
- c) data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, ove previsto il termine di durata;
- d) data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Periodi	Determinazione Reddito	Dichiarazioni	Versamenti
Inizio e chiusura liquidazione nel medesimo periodo di imposta	In base al bilancio finale di liquidazione	Dichiarazione periodo ante liquidazione (IRES + IRAP) Dichiarazione periodo liquidazione (IRES + IRAP) – unica dichiarazione dell'operazione straordinaria	Versamenti relativi al periodo ante liquidazione Versamenti relativi al periodo di liquidazione
Liquidazione di durata oltre il primo esercizio ma entro i cinque esercizi	Reddito di ogni esercizio determinato in via provvisoria Reddito dell'intero periodo di liquidazione determinato in via definitiva sulla base dell'unico periodo	Dichiarazione periodo ante liquidazione (IRES + IRAP) Dichiarazioni periodo liquidazione (IRES + IRAP) – singole dichiarazioni provvisorie per i primi quattro anni e unica dichiarazione finale definitiva dell'operazione straordinaria per l'ultimo anno	Versamenti relativi al periodo ante liquidazione Versamenti relativi ai periodi di liquidazione, provvisori per i primi quattro anni e definitivi (conguaglio) per l'ultimo anno

SOCIETÀ DI CAPITALI

Periodi	Determinazione Reddito	Dichiarazioni	Versamenti
Liquidazione di durata superiore a cinque esercizi	Reddito di ogni quinquennio della liquidazione determinato in via definitiva sulla base dell'unico periodo	Dichiarazione periodo ante liquidazione (IRES+ IRAP) Dichiarazioni di ogni quinquennio (IRES + IRAP) – singole dichiarazioni provvisorie per i primi quattro anni e unica dichiarazione definitiva del quinquennio	Versamenti relativi al periodo ante liquidazione Versamenti relativi al quinquennio provvisori per i primi quattro anni e definitivi (conguaglio) per l'ultimo anno di ciascun quinquennio

QUADRO RV

QUADRO RV



REDDITI
QUADRO RV
 Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
 Operazioni straordinarie

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Sez. I: evidenzia le differenze tra i valori civili e i valori fiscali dei beni e/o elementi patrimoniali emerse per effetto di talune operazioni (rivalutazioni; conferimenti; etc.) ovvero in conseguenza dell'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

nb: rivalutazione beni

Sez. II: evidenzia i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione di scissione e fusione societaria intervenuta nel periodo di imposta 2014

BONUS “INVESTIMENTI”

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Il bene oggetto di investimento deve essere **nuovo** e **strumentale** rientrante nella divisione **ATECO 28** di importo unitario non inferiore a **€ 10.000**.

Rilevano gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014.

- ❑ **CALCOLO MEDIA ANNI PRECEDENTI:** verificare per i 5 periodi d'imposta precedenti gli investimenti in beni strumentali, nuovi, con le medesime caratteristiche.
- ❑ **ECCEDEENZA:** si determina l'eccedenza di investimenti virtuosi utile per calcolare il credito d'imposta (15%).
- ❑ **UTILIZZO:** dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di investimento (per il 2014, quindi, dal 2016) ed ulteriormente in tre quote annuali di pari importo.

CASI PARTICOLARI AGEVOLABILI

- 1) Dotazione necessaria del bene non ATECO 28 (esempio i software di funzionamento);
- 2) quota beni ATECO 28 compresa nel bene complesso (fattura/certificazione del venditore);
- 3) agevolabile investimento ATECO 28 se destinato ad essere compreso in impianti non ATECO 28 (anche se semplice dotazione);
- 4) agevolabile macchinario *showroom* utilizzato scopo dimostrativo dal venditore;
- 5) costruzione in economia prevalenza beni nuovi su usati.

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA

È agevolabile l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015 rispetto alla media dei 5 periodi precedenti tenendo conto che:

- la media deve essere “omogenea”. Quindi solo beni ATECO 28, solo beni di importo superiore a € 10.000, no disinvestimenti (?);
- anomalia: semestre agevolato - media su periodi interi;
- si può escludere periodo con media investimento maggiore (poi diviso);
- società con meno di 5 anni pregressi: stesse regole (periodo per media più corto ed esclusione periodo con investimenti maggiori);
- società costituite nel 2014 o 2015 tutti investimenti sono “eccedenza”.

ESEMPIO

Una società effettua nel corso del 2014 investimenti in beni nuovi che possono fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 18 del DL 91/2014 per un ammontare di € 860.000.

- La media del periodo di osservazione 2009/2013 è pari a € 60.000.
- La quota di investimento agevolata 2014 è di € 800.000 (€ 860.000 - la media € 60.000).
- Il credito d'imposta spettante è pari a € 120.000 (15% di € 800.000).

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante			Codice credito	Codice Regione	Anno presentazione istanza				
	BONUS ART. 18 DL 91/2014			1 A 9	2	3				
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00		
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00		
RU4	Ammontare costi sostenuti		Costo complessivo	1	,00	Costo agevolabile	2	,00		
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui 1	,00	2	,00	3	120.000 ,00		
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00		
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RU8	Credito d'imposta riversato							,00		
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00		
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00		
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							120.000 ,00		

TRASFORMAZIONE DELL'ECCEDENZAZA ACE IN CREDITO D'IMPOSTA IRAP

COEFFICIENTE ED ECCEDENZE

- ❑ Il rendimento nozionale è applicato nella misura del **4%** (e non più 3%), su una base di calcolo differenziata a seconda della tipologia di contribuente (soggetto IRES o IRPEF).
- ❑ L'**eccedenza ACE** può essere trasformata in **credito IRAP**, utilizzabile in 5 periodi d'imposta.

ART. 19 DL 91/2014

- ❑ L'**eccedenza ACE** risultante dallo scomputo del reddito d'impresa "incapiente", in alternativa al riporto al successivo periodo d'imposta, **può essere trasformata in un credito d'imposta IRAP**, applicando le aliquote IRES ed IRPEF di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR, **da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo** (art. 1 co. 4 del DL 201/2011). Tale novità normativa ha effetto a partire **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** (modello UNICO e IRAP 2015).
- ❑ La trasformazione dell'eccedenza ACE "incapiente" comporta, pertanto, la **rinuncia all'ordinario diritto di riporto a nuovo** della stessa.

MODELLO UNICO 2015

L'eccedenza ACE trasformata in credito d'imposta Irap deve essere indicata nella **colonna 14 del rigo RS113**, per la parte del rendimento proprio (colonna 8) e di quello attribuito (colonna 10) – al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo (rigo RN6, colonna 4) – che è trasformata in credito d'imposta IRAP.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113						Patrimonio netto	Minor importo	4%	Rendimento	
						Codice fiscale			Rendimento attribuito	
						Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
	11	12 (di cui)	13	14	15					

MODELLO IRAP 2015

- ❑ **Rigo IS85, colonna 5:** importo del credito d'imposta determinato sulla base dell'eccedenza Ace risultante dall'apposito prospetto del Modello UNICO 2015 (**rigo RS113, colonna 14**);
- ❑ **rigo IR22, colonna 1:** quota – pari a $1/5$ dell'importo indicato nel rigo **IS85, colonna 5** – del credito d'imposta utilizzata in diminuzione dell'IRAP, derivante dalla trasformazione dell'ACE;
- ❑ **rigo IS86, colonna 2:** eventuale credito d'imposta Irap che non ha trovato capienza dell'IRAP dovuta (differenza tra $1/5$ del rigo IS85, colonna 5, e quanto riportato nel rigo IR22, colonna 1).

MODELLO IRAP 2015

Sez. XIV Credito ACE		Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
IS85		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
IS86					Residuo precedente dichiarazione	Residuo presente dichiarazione
					1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		IR21 Totale imposta	IR22 Credito d'imposta	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
			Credito ACE	
			1 <input type="text" value="0,00"/>	
				2 <input type="text" value="0,00"/>
				<input type="text" value="0,00"/>

GESTIONE DEI CONTRATTI DI *LEASING*

I TRE REGIMI PER LE IMPRESE

Contratti stipulati fino al 28.4.2012	Contratti stipulati fino dal 29.4.2012 al 31.12.2013	Contratti stipulati dal 1.1.2014
Solo il rispetto della condizione della durata minima del contratto di <i>leasing</i> comporta il pieno riconoscimento ai fini fiscali della quota capitale dei canoni imputati a Conto economico.	La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità, se inferiore a quella minima fiscale.	La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità, se inferiore a quella minima fiscale.

I CONTRATTI STIPULATI DAL 29.4.2012 AL 31.12.2013

IPOTESI	
La durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'art. 102 co. 7 TUIR	I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a Conto economico
La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'art. 102 co. 7 TUIR	I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al Conto economico recato dall'art. 109 co. 4 TUIR
La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'art. 102 co. 7 TUIR	I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi

CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31.12.2013

**LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLA QUOTA CAPITALE DEI CANONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA**

Beni mobili (diversi dalle autovetture)	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice
Autovetture	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

**LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLA QUOTA CAPITALE DEI CANONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA**

Beni mobili (diversi dalle autovetture)	1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili	Non inferiore a 12 anni
Autovetture	1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

Macchine d'ufficio elettronicheAliquota di ammortamento: **20%**Periodo (teorico) di ammortamento: **60 mesi (5 anni)**Periodo minimo di deducibilità fiscale del *leasing*: **30 mesi**Durata del *leasing*: **30 mesi**

La quota capitale dei canoni è deducibile con lo stesso ritmo (30 mesi) con cui sono imputati a Conto economico (30 mesi).

Non si genera fiscalità differita.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

MacchinariAliquota di ammortamento: **10%**Periodo (teorico) di ammortamento: **120 mesi (10 anni)**Periodo minimo di deducibilità fiscale del *leasing*: **60 mesi**Durata del *leasing*: **90 mesi**

La quota capitale dei canoni è deducibile sulla base dell'imputazione a Conto economico (90 mesi), secondo il principio della previa imputazione al Conto economico recato dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

Non si genera fiscalità differita.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

Macchine d'ufficio elettronicheAliquota di ammortamento: **20%**Periodo (teorico) di ammortamento: **60 mesi (5 anni)**Periodo minimo di deducibilità fiscale del *leasing*: **30 mesi**Durata del *leasing*: **24 mesi**

La quota capitale dei canoni è deducibile in un arco temporale maggiore (30 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Si genera fiscalità anticipata.

SCORPORO DELLA QUOTA INTERESSI

- ❑ Il canone di locazione finanziaria, imputato, alla voce B)8) di Conto economico (quota capitale e interessi), è unico;
- ❑ lo scorporo della quota interessi deve, pertanto, essere effettuato secondo un criterio di omogeneità, rispetto al comportamento adottato per la deduzione della quota capitale (**C.M. 17/E/2013**);
- ❑ scorporo (art. 1 DM 24.4.1998) in base alla **durata fiscale**, ai fini **IRES/IRPEF**, mentre in ambito **IRAP** la **quota interessi indeducibile** è determinata secondo la durata contrattuale (società di capitali e soggetti Irpef “ordinari” con opzione).

LAVORATORI AUTONOMI: DEDUZIONE PER COMPETENZA

- ❑ La deduzione dei canoni (art. 54 co. 2 del DPR 917/86), relativa ai contratti stipulati dall'1.1.2014, è **analoga a quella prevista per le imprese**;
- ❑ beni immobili: periodo di deduzione non inferiore a 12 anni (scorporo della quota terreno in base all'art. 36 co. 7 e 7-bis del DL 223/2006);
- ❑ mezzi di trasporto di cui all'**art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR**: periodo di deduzione dei canoni di *leasing* non inferiore a quello di ammortamento del bene;
- ❑ altri beni mobili: **periodo di deduzione non inferiore alla metà di quello di ammortamento del bene.**

DEDUCIBILITÀ IRES DEGLI INTERESSI PASSIVI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati – diversi da quelli capitalizzati ad incremento del costo dei beni (art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M. 19/E/2009, par. 2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili:

- 1) integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- 2) l'eccedenza nel **limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL)**, determinato sulla base della differenza A) - B) del conto economico civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i canoni di *leasing* dei beni strumentali.

ONERI FINANZIARI RILEVANTI

Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi ad essi assimilati, derivanti da:

- ❑ contratti di mutuo e **locazione finanziaria**, purchè sia previsto il diritto di riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/2003);
- ❑ emissione di obbligazioni e titoli simili;
- ❑ ogni altro rapporto avente una **causa finanziaria**, compresa la **messa a disposizione di una provvista di denaro**, titoli o altri beni fungibili, per i quali è prevista una specifica remunerazione e sussiste l'obbligo di restituzione (**C.M. 19/E/2009 § 2.2**).

ONERI FINANZIARI ESCLUSI

- ❑ Relativi all'**acquisto di automezzi** (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto soggetti alla disciplina speciale dell'art. 164 del TUIR;
- ❑ **imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali**, nel rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 § 2.24);
- ❑ derivanti da **debiti commerciali**, espliciti e non, oppure su **depositi cauzionali** riferibili ad operazioni della medesima natura della medesima natura (C.M. 38/E/2010);
- ❑ sostenuti dalle **società immobiliari di gestione**, relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili acquistati o costruiti, **destinati alla locazione**, anche soltanto potenzialmente come desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti preparatori (**C.M. 19/E/2009**).

ECCEDEENZE

- ❑ Qualora gli interessi passivi siano **maggiori del 30% del ROL**, la differenza è indeducibile nel periodo d'imposta di competenza, e riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro, purchè trovi capienza nel 30% del ROL di periodo;
- ❑ se **gli interessi passivi non superano il 30% del ROL**, la parte inutilizzata di quest'ultimo è riportabile nei successivi periodi d'imposta, senza alcun limite temporale.

ECCEDENZE

- ❑ È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base dell'eventuale **eccedenza di periodo degli interessi attivi** (C.M. 38/E/2010). In altri termini, se gli interessi attivi imputati a conto economico (colonna 3 del rigo RF118 del Modello UNICO 2015 – Società di capitali) sono maggiori di quelli passivi di competenza (colonna 1), la differenza può essere utilizzata per dedurre gli oneri finanziari riportati dal precedente periodo d'imposta (colonna 2), che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione della deducibilità.

MODELLO UNICO 2015

Esempio: indeducibilità degli interessi passivi riportati

- ❑ Interessi passivi 2014: € 60.000,00
- ❑ Interessi passivi indeducibili 2013: € 35.000,00
- ❑ Interessi attivi: € 20.000,00
- ❑ Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € 240.000,00

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RF118	60.000	,00	35.000	,00	20.000	,00	20.000	,00	75.000	,00		
RF119 Risultato operativo lordo					Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
					1	,00	2	240.00	,00	3	72.000	,00
RF120 Eccedenza di ROL riportabile					Consolidato		0		IRES			
			(di cui non trasferibile		1	,00	2	,00	3	,00		
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato					
			(di cui		1	,00	2	,00	3	3.000	,00	

MODELLO UNICO 2015

Esempio: deducibilità degli interessi passivi riportati

- Interessi passivi 2014 dedotti senza limitazioni: € 20.000
- Interessi passivi deducibili in base al ROL: € 72.000
- Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € 40.000
- Interessi passivi 2013 dedotti in base al ROL: € 32.000**
(variazione in diminuzione in Unico 2015, rigo RF55, codice 13)
- Interessi passivi 2013 indeducibili: € 3.000

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	32.000	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	13	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

AMMORTAMENTI FABBRICATI E SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO

PRINCIPI CONTABILI

Voce B.II.1) Terreni e fabbricati → comprende i terreni su cui insistono i fabbricati

OIC 16 § 14



Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno

OIC 16 § 52

CASO PARTICOLARE

Valore del terreno approssima costi di bonifica/rimozione da sostenere al termine della vita utile del fabbricato

CRITERI FISCALI

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree

Il costo da attribuire alle aree è il maggior valore tra quello esposto in bilancio e il 20% o 30% per i fabbricati industriali

**Art. 36 del
DL
223/2006**

CASI POSSIBILI

Non è iscritto in bilancio alcun fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno

Nessun comportamento con rilevanza fiscale è necessario in UNICO 2015

È iscritto in bilancio un fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno che è girocontato al fondo bonifica

Nessun comportamento con rilevanza fiscale è necessario in UNICO 2015

CASI POSSIBILI

È iscritto in bilancio un fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno che è stornato con imputazione a Conto economico

TESI 1

L'imputazione a Conto economico deve essere annullata in sede di modello unico (variazione in diminuzione)

TESI 2

L'imputazione a Conto economico è rilevante fiscalmente con l'emersione di un componente positivo di reddito

CONSEGUENZE NEL CASO DI REALIZZO

È iscritto in bilancio un fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno che è stornato con imputazione a Conto economico

In base alla scelta effettuata in presenza di tale comportamento occorrerà poi adeguare il comportamento nel momento di “realizzo”. Il costo fiscalmente riconosciuto del terreno infatti dovrà tener conto di quanto oggi effettuato nel caso in cui si assoggetti a tassazione la sopravvenienza

DEDUCIBILITÀ IMU FABBRICATI STRUMENTALI

RILEVANZA FISCALE RIDOTTA AL 20%

L'art. 1 co. 715 e 716 L. 147/2013 stabilisce che, a partire dal periodo d'imposta 2014, l'**IMU pagata sui fabbricati strumentali** è deducibile da reddito d'impresa, e da quello di lavoro autonomo, nella misura del 20% (e non più del 30% come, invece, riconosciuto per il periodo d'imposta 2013).

La deduzione è, quindi, nel periodo d'imposta di pagamento del tributo (art. 99 co. 1 del TUIR) e, quindi, in base al principio di cassa, e non a quello di competenza.

ESCLUSIONI

La disposizione si applica con riferimento ai soli immobili strumentali (per natura o per destinazione): **sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo**. Resta, pertanto, indeducibile l'IMU pagata **in relazione agli immobili patrimoniali** (art. 90 del TUIR).

Ai fini della determinazione dell'**acconto delle imposte sui redditi** dovuto per il medesimo periodo d'imposta non si tiene conto della disposizione in parola.

L'IMU pagata sugli immobili strumentali rimane, tuttavia, indeducibile ai fini IRAP.

MODELLO UNICO 2015

L'intero **importo di bilancio** va indicato quale **variazione in aumento a rigo RF16** *“Imposte indeducibili o non pagate”*.

L'importo **deducibile (20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali)** va riportato nel **rigo RF55** *“Altre variazioni in diminuzione”*, utilizzando il **codice “38”**.

MODELLO UNICO 2015

- ❑ **IMU del 2014 versata nel 2014:** nel rigo RF16 del modello UNICO 2015 deve essere operata una variazione in aumento per l'intero importo dell'IMU; nel rigo RF55 deve essere inserito il 20% di quanto versato in relazione ai fabbricati strumentali;
- ❑ **IMU del 2014 pagata nel 2015:** nel rigo RF16 del modello UNICO 2015 deve essere operata una variazione in aumento per l'intero importo dell'IMU; nel rigo RF55 non va indicato alcun importo, in quanto sarà deducibile nell'UNICO 2016;
- ❑ **IMU del 2012 corrisposta nel 2014:** l'importo pagato non è deducibile, in quanto relativo a un periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del regime di deducibilità.

INDEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SULLE ASSICURAZIONI AUTO

NOVITÀ 2014

L'art. 12 co. 2-*bis* del DL 102/2013 ha stabilito che, a partire dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014**, il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulle assicurazioni auto (art. 334 del DLgs. 209/2005) è **indeducibile dall'imposta sui redditi e dell'IRAP**: in sede di determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta, è, pertanto necessario scomputare tale contributo – pari al 10,50% dei premi dovuti – dal costo dell'assicurazione, in quanto divenuto fiscalmente irrilevante.

SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI

ISCRIZIONE IN BILANCIO

L'osservanza del criterio di valutazione in base al **presumibile valore di realizzo** impone di verificare la necessità di rettificare il valore nominale per effetto dell'intervenuto rischio di inesigibilità ed insolvenza dei corrispondenti debitori, ed adeguare il **fondo svalutazione crediti**. Si pensi, ad esempio, alla sopravvenuta ammissione al **concordato preventivo**, che può determinare una variazione nelle prospettive di soddisfazione del credito, per effetto dell'evoluzione della procedura (proposta del debitore, relazione del commissario giudiziale di cui all'art. 172 L. fall., omologazione e liquidazione giudiziale).

ISCRIZIONE IN BILANCIO

La **svalutazione** dei crediti viene operata mediante un apposito accantonamento a Conto economico, da imputarsi alla voce B)10)d) “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”: la contropartita è rappresentata dal “Fondo svalutazione crediti”, da utilizzare nel momento in cui la relativa inesigibilità diventerà definitiva, sulla base di considerazioni legali, fiscali o pratiche.

I predetti costi, se riferiti a crediti commerciali iscritti in bilancio, sono **deducibili dal reddito d’impresa**, in ciascun periodo d’imposta, nel limite dello **0,50%** dell’ammontare complessivo degli stessi, assunti al lordo delle svalutazioni stesse (art. 106 co. 1 del DPR 917/86).

FONDO SVALUTAZIONE

Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti

Metodo sintetico

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

<i>Crediti verso clienti</i>	<i>% di svalutazione</i>	<i>Importi</i>	<i>Svalutazione</i>
Crediti al legale:			
- falliti	100,00%	130.000,00	130.000,00
- crediti inesigibili	100,00%	78.000,00	78.000,00
.....			-
Crediti scaduti < 30 gg	5,00%	150.000,00	7.500,00
Crediti scaduti > 30 gg	8,00%	39.000,00	3.120,00
Crediti scaduti > 120 gg	15,00%	60.000,00	9.000,00
Totale Fondo svalutazione			227.620,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO

Qualora una situazione di inesigibilità, che aveva giustificato la svalutazione di un credito, divenga successivamente definitiva, e il relativo fondo risulti insufficiente, emerge una **perdita su crediti**, da imputare a Conto economico, alla voce **B)14) “Oneri diversi di gestione”**, anche nel caso di perdite per importi particolarmente rilevanti, non potendo, invece, mai costituire un onere straordinario (salvo che ricorrano le ipotesi dell’Oic 6).

Le perdite realizzate su crediti – e, quindi, non derivanti da mere valutazioni – devono sempre essere imputate alla voce B)14), anche nel caso di riduzioni considerevoli di crediti, in quanto non ricorre il presupposto dell’estraneità, rispetto alla gestione ordinaria, della fonte del provento o dell’onere: ai fini della qualificazione di componente straordinario di reddito, non è, infatti, sufficiente l’eccezionalità temporale, né l’anormalità quantitativa dell’evento.

PRINCIPI GENERALI

L'art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che tali costi rappresentano un **componente negativo del reddito fiscale d'impresa** se, **alternativamente**:

- ❑ **risultano da elementi certi e precisi;**
- ❑ **il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* del RD 267/42.**

ELEMENTI CERTI E PRECISI “AUTOMATICI”

- ❑ **Crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi;**
- ❑ **cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili** (cessione pro soluto, transazione, rinuncia definitiva al credito e prescrizione).

Resta fermo il potere dell’Agenzia delle Entrate di sindacare l’**elusività dell’operazione**, ai sensi dell’art. 37-*bis* del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

CREDITI DI MODESTO IMPORTO

L'esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata e, quindi, deducibile dal reddito d'impresa, **senza la necessità di fornire ulteriori prove**. Al fine di accedere a tale beneficio, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, **due condizioni**:

- non supera l'importo di **€ 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione** (con ricavi o volume d'affari superiore a 100 milioni di euro), **€ 2.500,00 negli altri casi**;
- il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**.

MODESTO IMPORTO

Ai fini della verifica della qualificazione di credito di “**modesta entità**”, deve essere considerato il **valore nominale del credito** (compresa Iva, **esclusi interessi di mora ed oneri accessori per inadempimento**, al netto di eventuali importi incassati), **a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali**, oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo – al corrispettivo di acquisto.

MODESTO IMPORTO

Si deve fare riferimento al **singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti**, indipendentemente dalla circostanza che – in relazione al medesimo debitore – sussistano, al termine del periodo d'imposta, più posizioni creditorie. In altri termini, l'importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un rapporto giuridico autonomo rispetto agli altri.

MODESTO IMPORTO

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che **la perdita sia stata imputata a conto economico**: in mancanza di quest'ultima, i relativi crediti non dovranno essere nuovamente assoggettati, nei successivi periodi d'imposta, alla verifica della modesta entità (C.M. 26/2013/E).

PROCEDURE CONCORDI

L'art. 101 co. 5 del DPR 917/86 **non richiede**, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, la **prova degli elementi certi e precisi**, quando il debitore ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (art. 182-*bis* L. fall.) oppure è **assoggettato a una procedura concorsuale**.

PROCEDURE CONCORSUALI

Il momento in cui sorge il diritto alla deducibilità è rappresentato da uno dei seguenti provvedimenti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;**
- decreto di ammissione al concordato preventivo;**
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.**

PROCEDURE CONCORSUALI

È nel caso del **piano attestato di risanamento** o delle procedure concorsuali non indicate dall'art. 101 co. 5 del TUIR?

- Procedure concorsuali estere** (C.M. 39/2002/E e C.M. 26/2013/E);
- accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (L. 3/2012).

PROCEDURE CONCORSUALI

La perdita su crediti derivante da procedura concorsuale si deduce secondo **criteri diversi** rispetto a quelli in base ai quali viene emessa la **nota di variazione IVA** di cui all'art. 26 co. 2 DPR 633/72 (*contra norma di comportamento AIDC n. 192*), a differenza di quanto accade nel caso dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** e del **piano attestato di risanamento pubblicato** presso il Registro delle Imprese.

IMPORTO FISCALMENTE RILEVANTE

L'**art. 101 co. 5 del TUIR** individua il momento a partire dal quale la perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa, **senza, tuttavia, individuare i criteri di determinazione del relativo importo.**

In virtù della rilevanza della “previa imputazione a conto economico”, è necessario fare riferimento ai **principi civilistici valutazione dei crediti** (norma di comportamento AIDC 172/2008).

IMPORTO FISCALMENTE RILEVANTE

In tal senso, si veda anche la **C.M. 26/2013/E**, secondo cui *“una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le **ordinarie regole di competenza**”*.

In altri termini, si applica il **principio di derivazione dal bilancio**, in virtù del quale – in presenza di una delle procedure sopra descritte – è **deducibile una perdita pari all’ammontare imputato a Conto economico**.

IMPORTO FISCALMENTE RILEVANTE

La perdita è, pertanto, quella stimata dal redattore del bilancio, e **non necessariamente deve riguardare l'intero importo del credito**: si pensi, soprattutto, a quelle procedure volte alla prosecuzione dell'attività d'impresa del soggetto in crisi, come ad esempio nel concordato preventivo, in cui ragionevolmente una parte del credito sarà riscossa.

IMPORTO FISCALMENTE RILEVANTE

La valutazione dell'entità della perdita non può, infatti, consistere in un processo arbitrario del redattore del bilancio, ma deve rispondere ad un **razionale e documentato processo di valutazione conforme ai principi contabili**, tenendo presente i seguenti **documenti**:

- inventario del curatore;
- piano del concordato preventivo presentato ai creditori.

IMPORTO FISCALMENTE RILEVANTE

Qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita da procedura, intervengano **nuovi elementi idonei** a dimostrare che la stessa è **maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta**, anche l'ulteriore perdita, imputata correttamente a bilancio, assume **rilevanza fiscale**. Si consideri, ad esempio, un credito vantato nei confronti di un **soggetto ammesso al concordato preventivo, successivamente fallito**.

REGOLE FISCALI E CONTABILI

Sia contabilmente che fiscalmente esistono le due categorie delle perdite e delle svalutazioni. Il contenuto dei due termini non è sempre sovrapponibile nei due ambiti.

Confondere i due contenuti può tradursi in una penalizzazione per il contribuente. Si pensi al fatto che le svalutazioni fiscalmente subiscono un limite quantitativo alla deducibilità non presente in vece per le perdite.

PROSPETTO DEL MODELLO UNICO 2015

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

I dati fiscali di colonna 2:

RS64 l'ammontare delle svalutazioni dedotte

RS65 le perdite su crediti deducibili

RS66 la differenza degli importi dei rigi RS64 e RS65.

RS67 l'importo delle svalutazioni dedotte del periodo

RS68, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine periodo

RS69 il valore nominale o di acquisizione dei crediti

SOCIETÀ DI COMODO

PENALIZZAZIONI E RISCHI

- 1) Reddito minimo IRES e IRPEF;
- 2) IRES maggiorata;
- 3) valore della produzione minimo IRAP;
- 4) blocco su utilizzo perdite;
- 5) blocco IVA su compensazioni;
- 6) perdita credito IVA.

PERDITA SISTEMATICA

Il periodo di monitoraggio passa da tre a **5 anni**



La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2014



APPLICAZIONE GIÀ DAL MODELLO UNICO 2015

PERDITA SISTEMATICA

QUINQUENNIO RILEVANTE IN UNICO 2015

2009

2010

2011

2012

2013

- ❑ **Cinque** periodi d'imposta **in perdita fiscale**.
- ❑ **Quattro in perdita** e uno con un **reddito sotto quello minimo**.

PERDITA SISTEMATICA

La norma va collocata tra quelle a **carattere procedimentale**, le quali, come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Agenzia delle Entrate, **hanno carattere retroattivo**.



La nuova norma **deve trovare applicazione anche per il passato e non solo dal 2014**.



Chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre periodi, potrà sostenere, **in sede di difesa, che solo dopo cinque periodi poteva essere considerato tale**.

C.M. 6/E/2015: le modifiche operano solamente a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7			
				Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6				
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale				
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%			
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%			
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%			
RS120	Immobili B/20					,00	3%			
RS121	Altre					,00	12%			
RS122	Beni					,00	0,9%			
RS123	Totale		2	,00	3	,00	5	,00		
RS124					Agevolazioni	Variazioni in aumento				
RS125	Reddito imponibile minimo				1	,00	2	,00	3	,00

Solo cause di disapplicazione da test di operatività

C.M. 23/2012: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo

- cod. 1 se in perdita sistematica senza disapplicazione;
- cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione.

C.M. 23/2012: efficacia delle cause solo per il quinquennio di monitoraggio

CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

Impegno allo scioglimento in questa dichiarazione; conseguenze dell'impegno (circ. 25/2007)

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative		Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari 7
		2		3		Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio			Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%	
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%	
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%	
RS123	Totale			Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto	
			2	,00	3	,00	5	,00	
RS124				Agevolazioni	1	,00	2	,00	3
RS125	Reddito imponibile minimo								,00

Impegno allo scioglimento già assunto precedentemente: cod. 99

Cod. da 1 a 3 per disapplicazione da test, perdite, o entrambe

GESTIONE DEL PROSPETTO

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7
				Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	
		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%			
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			
RS119	Immobili A/10		,00				
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			
			Ricavi presunti				
RS123	Totale		2				
RS124							
RS125	Reddito imponibile minimo						

- Beni in *leasing* costo concedente
- Beni ammortizzabili: costo storico
- Costi pluriennali: valore residuo
- Sì partecipazioni estere (se non escluse o operative)
- No beni in corso di costruzione
- Auto: valore contabile (no art. 164)
- Immobili: compreso valore area

CORREZIONE DEGLI ERRORI DI COMPETENZA

RILEVAZIONI CONTABILI

Per correggere l'errore occorre rettificare la voce patrimoniale a suo tempo interessata dall'errore, imputando in contropartita la voce:

E)20) Proventi straordinari

E)21) Oneri straordinari

utilizzando per chiarezza la sottovoce:

«Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti»

MODELLO UNICO 2015

Gli effetti contabili delle correzioni di errori rilevate nel bilancio d'esercizio 2014 sono fiscalmente irrilevanti in tale periodo d'imposta, in quanto di competenza di una diversa annualità. È, pertanto, necessario effettuare:

- ❑ una **variazione in aumento**, nel **rigo RF31**, utilizzando il **codice 37**, qualora la correzione di errore abbia riguardato dei componenti negativi, facendo emergere un **onere straordinario indeducibile nel 2014** (voce E)21) del Conto economico);
- ❑ una **variazione in diminuzione**, nel **rigo RF55**, utilizzando il **codice 35**, nell'ipotesi in cui la correzione di errore abbia interessato dei componenti positivi, facendo emergere un **provento straordinario non imponibile nel 2014** (voce E)20) del Conto economico).

MODELLO UNICO 2014 INTEGRATIVO

Nel caso in cui il **corretto periodo d'imposta** fosse stato il **2013**, nel **quadro RF del modello UNICO 2014 integrativo**, è necessario effettuare:

- una **variazione in aumento**, nel **rigo RF31 (codice 38)**, laddove si tratti di componenti positivi di reddito non imputati nel 2013 (corretto esercizio di competenza);
- una **variazione in diminuzione**, nel **rigo RF55 (codice 36)**, nell'ipotesi di di componenti negativi di reddito non imputati nel 2013 (corretto esercizio di competenza).

MODELLO UNICO

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno						
							1	2	3	4	5	
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato							
							1	2	3	4	5	,00

- Lo compila chi, nel rispetto dei principi contabili, procede alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza.
- Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione sia una dichiarazione integrativa a favore o a sfavore.

ISTRUZIONI

Il prospetto è da compilare nel caso di correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile

Le istruzioni fanno riferimento solo alla **mancata imputazione di componenti negativi.**

I documenti di prassi hanno ritenuto identica la situazione per la mancata imputazione di componenti negativi o positivi

La **dichiarazione non deve essere più emendabile.** Sembra confermare una lettura restrittiva del decreto semplificazioni con la conferma del termine annuale per quelle a favore

ESEMPIO

Alfa dopo la presentazione di UNICO 2015 rileva l'omessa imputazione di un costo di competenza del 2012 per € 500.

Il periodo d'imposta 2012 aveva evidenziato:

- un utile di esercizio, pari a € 3.000;
- nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF;
- acconti versati, pari a € 200.

Il periodo d'imposta 2013 aveva evidenziato un'imposta a credito pari a € 100. La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d'imposta 2015, riliquida la dichiarazione del periodo d'imposta 2012 imputando tale componente negativo.

La maggiore IRES versata nel 2013, pari a €137, costituisce una eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d'imposta successivi al 2012.

ESEMPIO

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	
	¹ giorno	mesa	anno	² giorno	mesa	anno	³	
	01	01	2012	31	12	2012		
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	¹ RF	² 1	³ 4	⁴ 1	⁵	2.500,00		
RS203	RF	1	56	1		2.500,00		
RS204	RF	1	59	2		2.500,00		
RS205	RF	1	61	1		2.500,00		
RS206	RN	1	1	2		2.500,00		
RS207	RN	1	6	2		2.500,00		
RS208	RN	1	6	4		2.500,00		
RS209	RN	1	8	1		2.500,00		
RS210	RN	1	8	2		688,00		

ESEMPIO

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno		
	01	01	2012	31	12	2012	3	4
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1 RN	2 1	3 9	4 1	5	688,00		
RS213	RN	1	11	1		688,00		
RS214	RN	1	17	1		688,00		
RS215	RN	1	23	2		488,00		
RS216	RX	1	1	2		137,00		
RS217	RX	1	1	4		137,00		
RS218						,00		
RS219						,00		
RS220						,00		

ESEMPIO

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori Contabili
	¹ giorno	mese	anno	² giorno	mese	anno		
	01	01	2013	31	12	2013	³	⁴
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	¹ RN	² 1	³ 19	⁴ 1	⁵	137,00		
RS223	RN	1	24	1		237,00		
RS224	RX	1	1	1		237,00		
RS225	RX	1	1	4		237,00		
RS226						,00		
RS227						,00		
RS228						,00		
RS229						,00		
RS230						,00		

ACCESSO AI REGIMI OPZIONALI

NOVITÀ DEL DLGS. 175/2014

1. Trasparenza fiscale

Il provvedimento, modificando l'art. 115 co. 4 TUIR, prevede che **la scelta** per la trasparenza fiscale possa essere esercitata **con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.**

2. Consolidato IRES

Come nella tassazione per trasparenza, anche in questo caso lo schema di decreto stabilisce che la scelta sia comunicata all'AdE **con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.**

NUOVE PROCEDURE

TERMINE DELL'OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

TRIENNIO 2014-2016

Vecchio termine
Entro il 31.12.2014
(apposito modello ministeriale)

TRIENNIO 2015-2017

Nuovo termine
Entro il 30.9.2015
(modello UNICO 2015)

TRASPARENZA FISCALE



Vanno indicati i cod. fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. In **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)		OP11 Tipo comunicazione	Opzione ¹ <input checked="" type="checkbox"/>	Rinnovo ² <input type="checkbox"/>	Conferma ³ <input type="checkbox"/>
	Codice fiscale			Codice fiscale	
OP12	¹			²	
OP13	¹			²	
OP14	¹			²	
OP15	¹			²	

La sezione va compilata **dalla società trasparente per comunicare:**

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 4 co. 1 del decreto);
- il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 5 del decreto);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10 co. 4 del decreto).

CONSOLIDATO FISCALE



Nella casella va inserito il codice:
 1 esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 2 rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 3 conferma della tassazione di gruppo.

SEZIONE II
 Consolidato nazionale
 (artt. 117 e ss.
 del TUIR)

	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale								
OP6	1									
	Tipo comunicazione	3	Esercizio sociale	4	Operazioni straordinarie	5	Acconto separato	6	Attribuzione perdite	7
OP7	1		2							
		3	4	5	6	7				
	1		2							

La sezione va compilata **dalla consolidante per comunicare:**

- l'**esercizio** dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto);
- il **rinnovo** dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 14 co. 1 del decreto).

CONSOLIDATO FISCALE

Nel quadro non trovano, rappresentazione altri eventi connessi al consolidato fiscale (ad esempio, la comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo o comunicazione per l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell'opzione).

SEZIONE II
Consolidato nazionale (artt. 117 e ss. del TUIR)

	Codice fiscale				Denominazione o ragione sociale		
	1	2	3	4	5	6	7
OP6							
			3	4	5	6	7
OP7							
			3	4	5	6	7
OP8							
			3	4	5	6	7

Per tali comunicazione si utilizza il modello comunicazione (reperibile nel sito internet delle entrate alla voce “*Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale*”) da **inviare entro 30 giorni** decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell'evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione (C.M. 31/E/2014).

IRAP 2014, NOVITÀ E CRITICITÀ

COSTI SEMPRE DEDUCIBILI

- Compensi per attività commerciali e prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- costi per collaborazioni coordinate e continuative;
- perdite su crediti;
- quota interessi dei canoni di *leasing***, desunta dal contratto;
- IMU;
- costo dei fabbricati strumentali riferibile ai **terreni sottostanti o pertinenti** (C.M. 36/E/2009 § 1.3).

DEDUZIONI

- ❑ **Incremento della deduzione base e maggiorata** (art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) e 3) del DLgs. 446/97), nonché di quella prevista entro specifici limiti di base imponibile IRAP (art. 11 co. 4-*bis* del DLgs. 446/97);
- ❑ prima applicazione della deduzione per le **imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato** (art. 11 co. 4-*quater* del DLgs. 446/97).

DEDUZIONE BASE E MAGGIORATA

- ❑ **Deduzione base di € 7.500 annui** (e non più € 4.600) per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel corso del periodo d'imposta, elevata a **€ 13.500** (anziché € 10.600) nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- ❑ **deduzione maggiorata di € 15.000** (invece di € 9.200) per ogni dipendente a tempo indeterminato utilizzato nel corso del periodo d'imposta in regioni del centro-sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), aumentata a **€ 21.000** (in luogo di € 15.200) nell'ipotesi di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni, impiegati nelle medesime regioni del mezzogiorno.

DEDUZIONE FORFETARIA

- ❑ **€ 8.000** (e non più € 7.350) se la base imponibile IRAP non è superiore a € 180.759,91;
- ❑ **€ 6.000** (anziché € 5.500) qualora il valore della produzione netta sia compreso tra € 180.759,92 ed € 180.839,91;
- ❑ **€ 4.000** (invece di € 3.700) nel caso in cui la base imponibile IRAP sia inclusa nell'intervallo € 180.839,92 – € 180.919,91;
- ❑ **€ 2.000** (in luogo di € 1.850) se il valore della produzione netta è compresa tra € 180.919,92 ed € 180.999,91.

Le suddette deduzioni sono, tuttavia, riconosciute in **misura superiore** (rispettivamente, € 10.500, € 7.875, € 5.250 ed € 2.625), a beneficio di imprenditori individuali, snc, sas e società ad esse assimilate, nonché degli esercenti arti e professioni.

DEDUZIONE PER ASSUNZIONI

L'art. 11 co. 4-*quater* del DLgs. 446/97, riconosce – a partire **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** – una nuova forma di deduzione dalla base imponibile Irap, riservata ai soggetti passivi del tributo di cui all'art. 3 co. 1 lett. da a) ad e) del DLgs. 446/97, che **incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato**, rispetto all'ammontare di quelli mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

DEDUZIONE PER ASSUNZIONI

È ammessa la **deducibilità del costo del predetto personale aggiuntivo**, per un importo annuale non superiore a **€ 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto**, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile tra i costi della produzione del Conto economico civilistico (art. 2425 c.c.), nelle voci B)9) "Costi per il personale" e B)14 "Oneri diversi di gestione", per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

ALIQUOTE E ACCONTI

- ❑ L'art. 2 co. 1 e 4 del DL 66/2014 aveva disposto – a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, ovvero dal 2014 per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare – la **riduzione, in misura pari al 10% circa, delle aliquote IRAP**;
- ❑ l'art. 2 co. 2 del DL 66/2014 aveva, inoltre, stabilito l'applicazione di **aliquote intermedie**, tra le novellate e quelle previgenti, ai fini della determinazione dell'**acconto IRAP 2014** secondo il metodo previsionale.

ALIQUOTE

- ❑ Successivamente, l'art. 1 co. 22 della L. 190/2014 ha, tuttavia, disposto l'abrogazione dei predetti co. 1 e 4 dell'art. 2 del DL 66/2014 – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 – che avevano disposto la riduzione delle aliquote IRAP. Per effetto di tale soppressione sono, quindi, tornate **applicabili le previgenti aliquote IRAP.**

ACCONTI

- ❑ In ogni caso, sono fatti **salvi gli effetti del co. 2 dell'art. 2 del DL 66/2014**, ai fini della determinazione dell'**acconto** relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 secondo il **criterio previsionale**. Ciò al fine di **evitare**, nel caso di insufficienza dell'acconto (determinato sulla base di aliquote ridotte "transitoriamente vigenti"), l'**applicazione di sanzioni ed interessi**: il minor importo, a titolo di IRAP, versato in acconto sarà, infatti, corrisposto in occasione del pagamento a saldo del tributo regionale relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013.

OPZIONE DEI SOGGETTI IRPEF “ORDINARI”

L’art. 16 co. 4 e 5 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che – a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ovvero **dal 2015** per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – l’opzione, irrevocabile per tre periodi d’imposta, per il regime applicabile ai soggetti IRES deve essere effettuata con la dichiarazione IRAP relativa al primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, barrando l’apposita **casella “opzione” del rigo IS35 del Modello IRAP 2015.**

REVOCA DEI SOGGETTI IRPEF “ORDINARI”

Barrando la **casella “revoca” del rigo IS35 del modello IRAP 2015**, è possibile revocare l'opzione esercitata con riferimento al triennio 2012-2014, qualora il contribuente decida di ritornare a calcolare il valore della produzione netta secondo le regole dell'art. 5-*bis* del DLgs. 446/97: la revoca ha effetto per il triennio 2015-2017 e, salvo che intervenga nuovamente l'opzione, si intenderà tacitamente rinnovata per il triennio 2018-2020.

IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)

Opzione

Revoca